



COMUNE DI SAN PIETRO IN CASALE

Via G. Matteotti, 154
40018 San Pietro in Casale BO

www.comune.san-pietro-in-casale.bo.it

AREA SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO TRIBUTI
Tel. 051 66.69.593 fax 051 66.69.558
tributi@comune.san-pietro-in-casale.bo.it

INFORMAZIONI IN MERITO ALLA CONCESSIONE DI RATEIZZAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TARES

ART. 18 Regolamento TARES

1) Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, dilazioni di pagamento così come disciplinate dal Regolamento delle Entrate ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili.

2) La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

3) La richiesta di rateizzazione dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.

4) In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

CONDIZIONI INTRODOTTE DALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 23/12/2013 PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

La sospensione/rateizzazione potrà essere concessa tenendo conto di:

- la sospensione potrà essere concessa per domande presentate entro il 18/01/2013;
- la sospensione/rateizzazione non potrà riguardare la maggiorazione per i servizi indivisibili;
- l'importo di ogni singola rata mensile non potrà essere inferiore ad € 150,00;
- il mancato rispetto della sospensione/rateizzazione determinerà l'applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento;